


**Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 21)**



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

### INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento in concessione degli interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Adelfia finalizzati al risparmio energetico, rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell'inquinamento luminoso mediante finanza di progetto ex art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016
Ente affidante	Comune di Adelfia
Tipo di affidamento	Finanza di progetto ex art. 183, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016
Modalità di affidamento	Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Durata del contratto	Anni 20
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Adelfia

### SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Cecilia Surace
Ente di riferimento	Comune di Adelfia
Area/servizio	Responsabile del Settore Assetto del Territorio con funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 giusta Decreto Sindacale n. 23 del 01.10.2019
Telefono	080.4591282
Email	cecilia.surace@comune.adelfia.gov.it
Data di redazione	21/10/2019



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

### **SEZIONE A**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il servizio di illuminazione delle strade comunali, per consolidata giurisprudenza amministrativa rientra tra i **servizi pubblici locali** (citati anche con l'acronimo SPL). Tale servizio, dunque, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 199/2012 dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, deve essere affidato in conformità all'ordinamento europeo, potendosi cioè ricorrere, in via alternativa, alle seguenti tre modalità:

- I. rivolgendosi al mercato mediante indizione di una gara pubblica per la scelta dell'affidatario, anche aderendo alla relativa Convenzione Consip;
- II. mediante una società mista con selezione competitiva del socio operativo (cd. gara a doppio oggetto);
- III. ricorrendo all'affidamento diretto secondo il modello organizzativo del cd. *in house providing*, nei casi in cui si riscontrino le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea e poi recepite e codificate con le nuove direttive sugli appalti pubblici.

La scelta dell'ente locale, sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali e, in particolare, l'opzione tra modello *in house* e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, *id est*: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguate istruttoria e motivazione.

Del resto, sul punto, l'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, espressamente prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione**, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

L'ordinamento nazionale, dunque, **non indica un modello preferibile** – non prediligendo l'*in house*, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante (cfr. *ex multis* Cons. di Stato, sez. VI, 11/02/2013 n. 762; T.A.R. Lazio – Latina, 28/2/2013 n. 207; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 11/06/2013 n. 558).

Pertanto, con precipuo riferimento alla disciplina volta alla cd. centralizzazione degli acquisti, mette conto evidenziare che, in merito al servizio di che trattasi, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta di assicurarne l'espletamento attraverso l'affidamento in concessione a seguito di un'ordinaria procedura ad evidenza pubblica, rispetto alle alternative modalità di gestione sopraindicate, o rispetto alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip, costituisce una **facoltà**



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

**discrezionale** sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitrarietà od irragionevolezza, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (cfr. ex multis TAR Veneto, sez. I, n. 811/2017 e TAR Lazio, Sezione Seconda quater, n. 5781 del 24.05.2018).

Per certi versi parallelo alla normativa sopraccennata è il tema del risparmio energetico, che trova la sua esplicitazione normativa principale nella Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012, volta a stabilire un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale relativo all'efficienza energetica del 20% entro il 2020.

La Direttiva in parola è stata recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 102/2014, che all'art. 3 quantifica in *"20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010"* l'obiettivo nazionale di risparmio energetico da raggiungere entro il 2020, a cui concorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 16, del summenzionato decreto, *"le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica"*, attraverso l'approvazione di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica.

All'uopo, si segnala che la Regione Puglia ha prodotto le seguenti fonti del diritto:

- Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005, pubblicata nel B.U.R.P. n. 147 del 28.11.2005, avente ad oggetto *"Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"*;
- Regolamento Regionale Puglia n. 13 del 22.08.2006 in B.U.R.P. n. 109 del 28.08.2006 avente ad oggetto *"Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"*.

Si deve inoltre tenere conto del Decreto 28.03.2018 del Ministero dell'Ambiente, recante l'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in materia di efficienza di sorgenti luminose come lampade e Led, apparecchiature come gruppi ottici e alimentatori e di affidamento del servizio di progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica, allo scopo di assicurare una migliore qualità dell'illuminazione nelle città, con un minore impatto sui cittadini.

Il provvedimento va ad aggiungersi ai criteri di cui al decreto 27.09.2017 recante *"Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica"*, per quel che riguarda le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione che vengono installati nel corso del servizio.

Peraltro, ulteriori CAM che presentano punti di contatto con quelli sopraccitati sono quelli di cui al Decreto 07.03.2012 recante *"Affidamenti di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza*



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

*motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento", per le parti in cui affronta il tema dell'affidamento del servizio di illuminazione, benché in tal caso si tratti di spazi interni.*

Da ultimo, si rappresenta che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del cd. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, al **Consiglio Comunale** è espressamente conferita **la competenza** per **l'organizzazione dei pubblici servizi**, per la costituzione di istituzioni e aziende speciali, per **la concessione dei pubblici servizi**, per la partecipazione dell'ente locale a società di capitali **e per l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.**



**Comune di Adelfia**  
Settore Assetto del Territorio

**SEZIONE B**

**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

**B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Formeranno oggetto di concessione le seguenti attività:

- A.** la predisposizione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e l'attività tecnico specialistica di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, ammodernamento, riqualificazione e conversione con tecnologia LED degli impianti di pubblica illuminazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50 del 2016 e degli articoli da 24 a 43 del d.P.R. 207/2010;
- B.** ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera;
- C.** l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo;
- D.** la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera secondo le previsioni del progetto esecutivo e del programma manutentivo dell'opera;
- E.** l'erogazione dei servizi e delle forniture (ivi compresa l'energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione) in conformità a quanto previsto nel capitolato di gestione tecnica e funzionale del servizio;
- F.** l'esercizio e la conduzione degli impianti da parte del Concessionario per tutta la durata della concessione;
- G.** il finanziamento degli interventi di cui sopra, nulla escluso.

La Concessione avrà durata complessiva di 20 anni (soggetti a ribasso d'asta) decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia della convenzione.

In particolare, la durata della concessione sarà così suddivisa:

- 30 giorni (soggetti a ribasso d'asta) naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva dell'opera decorrenti dalla data di efficacia della concessione;
- 270 giorni (soggetti a ribasso d'asta) naturali e consecutivi per la costruzione dell'opera decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Alla naturale scadenza della convenzione il Concessionario dovrà restituire al Concedente tutti gli impianti fino a quel momento gestiti, ivi compresi quelli di nuova realizzazione, **in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento**: di tale restituzione verrà redatto processo verbale di consegna in contraddittorio tra le parti, specificando analiticamente la natura, la qualità e la dislocazione di detti impianti; non sarà accettata la consegna di impianti non perfettamente funzionanti, pertanto la procedura di presa in carico degli stessi si concluderà dopo che il Concessionario avrà effettuato tutti gli interventi indispensabili per renderli perfettamente funzionanti; il Concessionario ne sarà responsabile fino alla definitiva consegna all'Amministrazione Concedente.



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Codice, a titolo di controprestazione rispetto alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla gestione dell'opera (ivi comprese le relative forniture, nulla escluso), per il recupero dell'investimento al concessionario verrà corrisposto un canone annuale pari ad € 270.000,00, da assoggettarsi a ribasso d'asta.

Il predetto canone sarà fisso ed invariabile. Il canone si intende comprensivo di qualsiasi compenso e qualsivoglia diritto spettante al Concessionario od ai suoi subfornitori/subappaltatori per la realizzazione delle prestazioni oggetto della concessione.

A parziale deroga di quanto disposto al precedente periodo, si specifica che:

- a partire dal secondo anno il canone sarà adeguato in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Codice, il canone sarà proporzionalmente ridotto od annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone dovranno in ogni caso essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.

Non saranno ammesse previsioni contrattuali che impediscano all'amministrazione di decurtare il canone per la disponibilità dell'opera e/o per la prestazione dei servizi al di sotto di minimi garantiti ovvero di annullarlo. Viceversa, come del resto previsto espressamente nell'art. 180, comma 4, del Codice, **nel caso in cui la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile al Concessionario, le relative disposizioni contrattuali debbono prevedere variazioni del canone in grado di incidere significativamente sul canone e sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.**

Non saranno ammesse clausole che **pongano un limite alle penali** applicabili al Concessionario, in modo da tagliare solo l'utile di impresa garantendo così l'assenza di perdite.

### **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Nell'ambito di alcuni servizi d'interesse economico generale il diritto europeo ha introdotto obblighi di servizio universale, volti a garantire la **fruizione diffusa di prestazioni essenziali**.

In particolare, il servizio universale si caratterizza per la garanzia di determinati livelli qualitativi del servizio, che devono poter essere prestati in modo omogeneo all'interno del territorio nazionale, e devono essere offerti a tariffe accessibili.

La fornitura del servizio universale presenta, non di rado, l'esigenza di sostenere finanziariamente i relativi costi attraverso il riconoscimento di diritti speciali o esclusivi all'impresa incaricata di prestarlo,



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

mediante contributi degli operatori di mercato o tramite il sostegno finanziario diretto, a carico della fiscalità generale, degli oneri relativi.

Il servizio di pubblica illuminazione presenta indubbie peculiarità: deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. È pertanto necessario garantire prestazioni di elevato livello qualitativo, raggiungibili solo attraverso interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a “mettere a norma” i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo perciò riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

In quest'ottica, all'art. 3.1, rubricato “*Principali obblighi del Concessionario*” del Capitolato Speciale d'Appalto, è previsto:

*1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dell'opera.*

*2. Per la progettazione, il Concessionario -a propria cura e spese - assume l'obbligo di:*

*a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali. A tal fine il Concessionario prende atto che gli impianti verranno consegnati dal Comune di Adelfia nello stato di fatto in cui si trovano. Parimenti il Concessionario dovrà, con oneri a proprio carico, effettuare un rilievo in loco per l'individuazione dello stato di consegna degli impianti. Il concessionario non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento dei lavori o dei servizi, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, eccezione fatta per quelli configurati come causati da forza maggiore;*

*b) redigere il progetto definitivo ed esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della concessione, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;*

*c) adeguare i progetti di cui sopra sulla base delle osservazioni e prescrizioni formulate dal Concedente;*

*d) acquisire (con oneri a proprio totale carico) tutte le approvazioni necessarie per la realizzazione e per l'entrata in esercizio della gestione degli impianti, con la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;*

*e) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all'approvazione medesima;*





## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

f) rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione Concedente per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara. Tali somme saranno rimborsate a semplice richiesta da parte della Civica Amministrazione di Adelfia, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente.

3. Il Concessionario si obbliga altresì a:

a) realizzare l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto nel progetto definitivo ed in quello esecutivo, ritualmente approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel cronoprogramma;

b) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all'articolo 181 e seguenti del Regolamento, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione previsti;

c) mantenere l'opera ed erogare i servizi oggetto di concessione in conformità a quanto stabilito nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;

e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e dei documenti contrattuali;

f) svolgere tutte le attività oggetto della concessione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

g) rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

l) osservare, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione, sia nella successiva fase di gestione degli impianti tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione;

m) sottoscrivere i contratti per la fornitura dell'energia elettrica. Le connesse spese di voltura restano a totale carico del Concessionario;



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

n) restituire, al termine della convenzione, tutti gli impianti all'Amministrazione Comunale, in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento;

o) finanziare e/o rimborsare le voci di cui al "TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE" del quadro economico del progetto di fattibilità posto a base di gara. Eventuali somme anticipate dall'Amministrazione Concedente saranno rimborsate a semplice richiesta da parte della Civica Amministrazione di Adelfia, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente.

p) finanziare tutto quanto occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione.

4. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale.

5. Il Concessionario procederà all'affidamento dei lavori di cui alla presente Concessione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 4. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della società di progetto. Anche in caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, valgono le seguenti condizioni:

a) le lavorazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;

b) le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale;

c) le opere la cui esecuzione è affidata direttamente ai soci possono essere subappaltate nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle categorie prevalenti e scorporabili;

d) ugualmente, per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo, si dovrà fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.

6. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.

7. Il Concessionario si obbliga, decorsi 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell'opera, compresa la stipula del contratto di finanziamento nonché il collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185 del D.lgs. n. 50 del 2016. Resta



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine e rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione si intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 35 ed il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione definitiva.

8. Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

Di poi, all'art. 3.2, rubricato "Ulteriori obblighi a carico del Concessionario", del C.S.A. si legge che:

1. Il Concessionario si impegna a:

a) fornire al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente concessione.

A tal fine l'operatore economico concorrente potrà proporre in sede di gara l'implementazione di una piattaforma informatica condivisa tra Amministrazione concedente e Concessionario, nella quale possano essere inseriti, da entrambe le parti, i dati in questione non appena se ne abbia la disponibilità. Tale piattaforma dovrà essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai collaudi in corso d'opera;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'opera o dei servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della convenzione;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente concessione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell'opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dai documenti contrattuali;

e) inviare periodicamente, almeno a cadenza mensile, e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente;

f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);

g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.


2. La manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione verrà garantita dal Concessionario a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e nel corso dell'intero iter necessario all'approvazione del progetto esecutivo a prescindere dall'avvenuta riqualificazione degli impianti stessi. Resta inteso che tale attività, consistente anche nella sostituzione delle attuali lampade non funzionanti oltreché nell'erogazione dei servizi e delle forniture (ivi compresa l'energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione) in conformità a quanto previsto nel capitolato di gestione tecnica e funzionale del servizio è ricompresa nel canone pattuito.

3. Qualora non vi siano i presupposti di cui all'art. 27 del presente Capitolato, e si rendesse necessario affrontare ulteriori oneri e spese, funzionali o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del Concessionario.

In appresso si riporta altresì stralcio del Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento alla fase di gestione:

### **Art. 22.1. Conduzione dell'impianto**

1. Fermo restando quanto meglio specificato nell'offerta tecnica dell'operatore economico



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

concorrente, per conduzione dell'impianto si intendono le seguenti attività minime:

- a) accensione e spegnimento dei punti luce nel pedissequo rispetto della normativa di settore;
- b) pronto intervento e riparazione dei guasti, gli interventi di pronto intervento includono tutte le attività di messa in sicurezza dell'impianto nelle situazioni di emergenza ed elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione;
  - permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza così come definito dalle norme vigenti in materia;
  - instabilità statica di elementi di impianto (ad esempio: apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.);
  - condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni anomale assunte da elementi di impianto (che possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, etc.);
  - condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale a causa di malfunzionamento degli impianti e dei loro componenti (es. condizioni di illuminamento scarse o nulle).

Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso di impossibilità di ripristino definitivo, possono essere anche provvisori al fine di assicurare almeno una funzionalità temporanea degli impianti, prima del ripristino definitivo, previa autorizzazione dell'Amministrazione Concedente.

- c) costruzione e gestione dell'anagrafica tecnica degli impianti;
- d) controllo dei consumi, l'offerente, entro un anno dall'avvio del contratto, dovrà redigere almeno un report dei consumi e la quantificazione degli stessi nonché degli eventuali risparmi ottenuti anche a seguito di eventuali modifiche delle sorgenti luminose e/o dei livelli di servizio (ore di funzionamento e/o regolazione del flusso luminoso);
- e) call center/contact center, il concessionario potrà provvedere alla gestione delle richieste/segnalazioni pervenute attraverso un servizio automatico o con operatore.

2. I tempi di intervento in caso di disservizio non devono superare quelli indicati nella tabella che segue:

Evento segnalato	Tempo max di intervento (ore)
punto luce singolo spento	48
almeno tre punti luce spenti	24
strada al buio	4
intera cabina spenta	4
pronto intervento	3

Tali attività sono da intendersi come criteri di base e pertanto come attività minime che il Concessionario dovrà svolgere.

### Art. 22.2.- Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è obbligato a fornire, per tutta la durata della concessione, i servizi di



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e di quelli realizzati, secondo le procedure e gli standard tecnici e funzionali puntualmente e diffusamente descritti nel capitolato di gestione tecnica e funzionale del servizio, contenuto nel progetto definitivo presentato in sede di gara. Per manutenzione ordinaria si intende quell'insieme di interventi atti a mantenere l'integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d'uso per garantirne la vita utile. Di norma gli interventi in parola non modificano le caratteristiche originarie del bene e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d'uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e dovranno essere eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

2. Segue un elenco delle attività che possono essere incluse nella manutenzione ordinaria:

- a) rilevamento delle sorgenti luminose o apparecchiature spente o non funzionanti;
- b) riverniciatura (ovvero verniciatura di elementi già in origine verniciati);
- c) pulizia dei corpi illuminanti;
- d) riparazione o sostituzione per deterioramento / guasto o decadimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
- e) verifica semestrale delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
- f) verifica della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
- g) controllo periodico e pulizia delle linee e dei sostegni, verifica costante della condizione di sicurezza degli impianti sia meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento in normale stato di efficienza;
- h) controllo, regolazione ed eventuale sostituzione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti;
- i) smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

3. Tali attività sono da intendersi come criteri di base, ovvero come attività minime che il Concessionario dovrà svolgere.

### **Art. 22.3.- Manutenzione straordinaria**

1. Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria dell'opera con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo e nel capitolato di gestione tecnica e funzionale del servizio, entrambi contenuti nel progetto definitivo presentato in sede di gara, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione. Per manutenzione straordinaria deve intendersi quell'insieme di interventi di natura non ricorrente e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria cd. conservativa e della manutenzione straordinaria cd. non conservativa. La manutenzione straordinaria conservativa è una manutenzione straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fintanto che tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto stesso.

2. Segue un elenco delle attività che possono essere incluse nella manutenzione straordinaria conservativa:

- a) interventi di revisione di elementi costitutivi dell'impianto (a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale o parziale del bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
- b) messa a piombo dei sostegni fuori assetto e stabilizzazione delle mensole a muro pericolanti;
- c) sostituzione delle vetrerie rotte;
- d) sostituzione per guasto delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
- e) riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
- f) revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
- g) riparazione e/o sostituzione di componenti dei sistemi automatizzati di monitoraggio degli impianti e/o di accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;
- h) ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con la rivalsa diretta, per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.

3. La manutenzione straordinaria non conservativa è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di illuminazione pubblica.

4. Tali attività sono da intendersi come criteri di base, ovvero come attività minime che il Concessionario dovrà svolgere.

### Art. 22.4.- Attività di verifica e reporting

1. Il Concessionario è obbligato a condurre, con proprio personale tecnico, l'attività di verifica sugli impianti nonché il sistema di monitoraggio e reporting, per tutta la durata di cui alla presente concessione. Dovranno essere oggetto di verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti parti dell'impianto: cabine, quadri, sezioni di trasformazione, impianti di terra, locali di consegna in bassa tensione, distribuzione, apparecchi illuminanti, sostegni. Il Concessionario si occuperà, inoltre, di tutte le attività utili al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, con il trasferimento a proprio carico del rischio del loro mancato raggiungimento, nulla escluso.

2. Il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione concedente almeno un rapporto annuale sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici specificatamente indicati), corredato dai dati rilevati, con particolare attenzione ai consumi di energia e di materiali ed all'impiego di mano d'opera.

Per ciascuna sezione di impianto il rapporto deve evidenziare almeno i seguenti dati:

- a) i consumi, espressi in Mwh;
- b) valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 200626);



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

- c) gli orari di utilizzazione;
  - d) i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti), il tempo di intervento su chiamata, l'aggiornamento degli indici IPEA\* e IPEI\* in caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni, ecc.;
  - e) prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;
  - f) date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;
  - g) gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;
  - h) l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto;
  - i) evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati;
  - j) il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti da tale intervento.
3. Al fine di consentire all'Amministrazione il puntuale controllo dell'esecuzione delle attività previste, il rapporto periodico deve comprendere i risultati delle verifiche effettuate in attuazione dello specifico programma di verifica proposto in sede di gara, inclusi i risultati delle verifiche in campo effettuate nell'ambito di tale programma. Per consentire una più completa descrizione della situazione, nel rapporto deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Il rapporto ed i relativi dati debbono essere resi disponibili all'Amministrazione concedente in formato elettronico.

### **Art. 22.5.- Attività di formazione e sensibilizzazione degli utenti**

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale dipendente del Concedente al fine di renderlo perfettamente in grado di gestire il sistema di monitoraggio predisposto ed utilizzato per il controllo e la regolazione degli impianti. Tale formazione potrà svolgersi presso la sede del Concessionario o presso la sede del Concedente, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.
2. Il Concessionario dovrà fornire ed installare, in luoghi concordati con l'Amministrazione concedente in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogata nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere fornite dal Concessionario attraverso il proprio sito web. Il numero delle targhe/cartelloni sarà definito nei documenti di gara recanti l'offerta tecnica, in rapporto al numero di punti luce oggetto del servizio.
3. Targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
  - a) gli estremi della procedura di gara;
  - b) gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei criteri ambientali minimi;
  - c) il valore dei consumi energetici annui per illuminazione.

### **Art. 22.6.- Fornitura di energia elettrica**

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisto di energia elettrica da utilizzare nell'espletamento del servizio ed all'assunzione di tutti gli oneri connessi, compresa la voltura dei contratti di acquisto, conformemente a quanto di seguito indicato.
2. Il contratto di fornitura dell'energia elettrica dovrà essere intestato al Concessionario e dovrà





## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

essere esclusivamente dedicato al servizio di illuminazione pubblica; in particolare, utenze in bassa o media tensione non potranno essere utilizzate per eventuali servizi che esulino da quelli relativi all'illuminazione pubblica, come per esempio altri servizi. Con specifico riferimento alle voltture, il Concessionario dovrà provvedere alle voltture con cambio di ragione sociale a proprio nome del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica per l'illuminazione (nonché congiuntamente all'Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori/POD) a proprie spese.

3. La fornitura deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- a) non deve essere stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
- b) deve essere corredata da un Certificato di Origine per almeno il 50% dell'energia fornita ogni anno;
- c) l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera ARERA (già AEEG) 118/2016/R/efr del 17 marzo 2016;
- d) l'eventuale maggior costo dell'energia da fonte rinnovabile rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato. Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo relativo a tale maggior costo.

4. Oltre alla fornitura di energia elettrica, il Concessionario sarà tenuto ad eseguire tutte le attività di seguito elencate:

- a) gestire i rapporti con i distributori;
- b) gestione delle attività di verifica dell'energia consegnata dalle Aziende di Distribuzione (e/o dalle Aziende esercenti la vendita di energia elettrica) assumendosi anche l'onere della gestione dell'eventuale contenzioso relativamente al mancato rispetto dei parametri di continuità, affidabilità e qualità.

### **Art. 22.7.- Bilancio materico**

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla realizzazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel servizio di gestione.

2. Il bilancio materico deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) una quantificazione delle risorse materiche oggetto dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riuso, riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.). La quantificazione delle risorse materiche deve essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto (a titolo di esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi, basamento, pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti i componenti;
- b) una previsione di quantificazione delle risorse materiche oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.). La quantificazione delle risorse materiche deve essere suddivisa per singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto (a titolo di esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi, basamento, pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti i componenti;
- c) relativamente alla quantificazione materica dell'impianto e della manutenzione ordinaria devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non è di facile reperimento la composizione materica originaria (a titolo di esempio schede elettroniche,



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

cavi, cablaggi, ecc.), è opportuno indicare almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi. La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell'impianto e delle modalità di gestione delle risorse in fase di installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output.

Da ultimo si evidenzia che a mente dell'art. 27, comma 6, del C.S.A.:

*“Resta a totale carico del Concessionario e, pertanto, non darà alcun diritto al riequilibrio economico-finanziario:*

- a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, anche tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;*
- b) rischio amministrativo, anche connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione;*
- c) rischio ambientale e/o archeologico, ossia rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;*
- d) rischio di interferenze di sopra e sottoservizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.);*
- e) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;*
- f) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;*
- g) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;*
- h) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;*
- i) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata;*
- j) in generale tutto quanto rientrante nel cd. «rischio di costruzione» ossia il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;*
- k) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;*
- l) rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti;*
- m) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;*



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

- n) *rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare;*
- o) *in generale tutto quanto rientrante nel cd. «rischio di disponibilità» ossia il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti.*



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

### SEZIONE C

#### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Si ritiene di dover esternalizzare i servizi tecnici di ingegneria ed architettura recanti la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica e la sua successiva gestione e manutenzione attraverso lo strumento della finanza di progetto ex art. 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità già redatto per conto del Comune di Adelfia dalla società di ingegneria ETP S.r.l., corrente in Mola di Bari, alla Via Fiume n. 4.

Le offerte presentate dagli operatori economici interessati alla procedura di gara dovranno contenere il progetto definitivo, la bozza di convenzione, il PEF asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, dando conto altresì del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e *sub*-criteri che saranno diffusamente indicati nella *lex specialis* di gara.

Al fine di cogliere appieno le ragioni che hanno condotto alla scelta di cui si è appena dato conto, di seguito si riporta un'analisi dell'istituto del Partenariato Pubblico Privato.

L'espressione **Partenariato Pubblico Privato** indica un complesso fenomeno giuridico di matrice europea (sul punto, cfr. Libro Verde del 2004, relativo ai PPP e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni; Comunicazione della Commissione Europea del 15.11.2016; Risoluzione del Parlamento Europeo del 16.10.2006; Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico – privati istituzionalizzati del 5.2.2008; Libro verde del 2011, circa la modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti), caratterizzato da una sostanziale equiordinazione tra soggetti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di un'attività volta al conseguimento di interessi pubblici: nell'ambito di tale rapporto, ai soggetti pubblici è attribuito il compito di individuare e selezionare gli interessi pubblici da tutelare e garantire, di determinare lo strumento economico, giuridico e finanziario più adeguato per poterli conseguire e di disporre il controllo e la vigilanza del loro effettivo raggiungimento; ai soggetti privati che mettono a disposizione dell'amministrazione pubblica le proprie capacità finanziarie e il proprio complessivo *know how* è invece riconosciuto il diritto di trarre utilità mediante la disponibilità o lo sfruttamento economico dell'opera, attraverso le ordinarie fasi della sua realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione (Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 22 febbraio 2017, Parere sullo schema di linee guida recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*").



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Le concessioni di PPP non vanno confuse con le concessioni di servizi, né tanto meno con gli appalti. Nelle concessioni di servizi è infatti previsto che la controprestazione a favore del concessionario si concretizzi unicamente nel diritto di gestire funzionalmente il servizio e di sfruttare economicamente la gestione. L'impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni all'utenza presente sul mercato ed assume il rischio della gestione dell'opera o del servizio, essendo essa remunerata, almeno per una parte significativa, mediante la riscossione di un prezzo dagli utenti. Nell'appalto, invece, le prestazioni vengono in buona sostanza erogate solo all'amministrazione e quest'ultima è tenuta a corrispondere all'appaltatore un prezzo quale corrispettivo dell'attività svolta. Le concessioni di PPP al contrario hanno di regola ad oggetto la progettazione, l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e la loro gestione funzionale ed economica. Il PPP è quindi un contratto con le stesse caratteristiche di un appalto pubblico, ad eccezione del fatto che la contropartita dei lavori o dei servizi effettuati consiste soltanto nel diritto di sfruttare l'opera o il servizio ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo<sup>1</sup>.


In definitiva: la caratteristica principale di una concessione è l'assunzione da parte del concessionario di un rischio operativo di natura economica **che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i costi sostenuti per erogare i servizi** oggetto del contratto in condizioni operative normali, **anche se una parte del rischio resta a carico del concedente**<sup>2</sup>.

Quanto appena affermato trova conferma negli art. 3, comma 1, lett. eee) e 180 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di talché qualità peculiari del contratto di partenariato pubblico privato sono **l'onerosità, il trasferimento del rischio in capo all'operatore, nonché l'equilibrio economico finanziario**, che costituisce, tra l'altro, *“il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3”* (cfr. art. 180, comma 6 del citato Codice dei contratti pubblici). In particolare, il summenzionato comma 3 dell'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016 espressamente prevede che *“Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economica comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizio verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera...”*, precisando che *“Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante”*, concludendo significativamente che *“Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico”*.

---

<sup>1</sup> Si veda M. Crivelli, Lo strumento finanziario del Partenariato Pubblico Privato: stato dell'arte in Italia, Roma, 2014.

<sup>2</sup> Si veda V. Vecchi, Finanza di progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della Determinazione n. 2/2010, Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, 2014.



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Il ricorso ad operazioni di PPP, ampio *genus* cui appartiene la *species project financing*<sup>3</sup>, risponde alla necessità del contributo di finanziamenti privati, **soprattutto in presenza delle restrizioni di bilancio cui le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte**; è inoltre spiegabile anche con la volontà di beneficiare delle conoscenze, delle abilità operative e dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della sfera pubblica.

In questi anni il fenomeno del PF ha acquisito nel nostro Paese una crescente importanza, avendo trovato la sua linfa ed un solido aggancio normativo nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, che incentiva l'espansione dello spazio riservato ai privati nello svolgimento di compiti pubblici<sup>4</sup>.

Del resto, stante la sempre minor capacità di spesa della Pubblica Amministrazione nel suo insieme, per gli enti locali è oltremodo vitale sviluppare la capacità di realizzare opere pubbliche, utilizzando, in tutto o in parte, capitali privati: tanto al fine precipuo di ampliare la capacità di dare risposte ai bisogni dei cittadini e di trasferire fuori dalla macchina amministrativa locale i problemi legati alla realizzazione e alla gestione delle opere stesse.

Generalmente ai fini della valutazione riguardo la realizzabilità delle opere mediante lo strumento del PF, queste si contraddistinguono tra “opere fredde” (o senza rilevanza imprenditoriale) ed “opere calde”<sup>5</sup>.

La **pubblica illuminazione**<sup>6</sup> è considerata **opera fredda**, ovverosia un'opera di rilevante interesse pubblico che non può essere realizzata né con metodi tradizionali (per mancanza di fondi pubblici), né con il solo intervento dei privati, poiché i **costi complessivi di costruzione e gestione sono superiori ai**

---


<sup>3</sup> Ex art. 180, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016: *"Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti"*.

<sup>4</sup> Cfr. S. CASTENASI, Il partenariato pubblico privato, (a cura di) M.P.CHITI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009.

<sup>5</sup> I progetti di PPP, a seconda del modo in cui origina il ricavo per il soggetto privato, possono essere classificati in:

- progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza: i ricavi commerciali consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione;
- progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione: è il caso di tutte quelle opere pubbliche per le quali il soggetto privato trae la propria remunerazione esclusivamente o principalmente da pagamenti effettuati dalla PA (carceri, ospedali, scuole, ecc.);
- progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica: sono quelle iniziative i cui ricavi commerciali da utenza risultano di per se stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali indotti dalla infrastruttura. Tali esternalità giustificano l'erogazione di una contribuzione pubblica.

<sup>6</sup> L'illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza economica e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria, mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione), attraverso l'appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing ovvero il finanziamento tramite terzi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 settembre 2010, n. 6529).



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

**ricavi prospettici ottenibili** attraverso tariffe applicabili nella fase del loro eventuale sfruttamento economico.

Occorre altresì osservare che il PPP nel servizio di pubblica illuminazione implica l'assenza del rischio di domanda poiché la P.A. è l'unico "player"; pertanto le Stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nella redazione degli atti di gara e negli atti contrattuali affinché si versi in un'effettiva operazione di partenariato (*project financing*), prevedendo che il canone di "disponibilità" sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e non dovuto in caso di totale disservizio (cfr. comma 4 dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016) ovvero sottoposto a penali automatiche che implicino un rischio operativo "rilevante e/o significativo"<sup>7</sup>.

Alle opere fredde non è pertanto applicabile lo schema del PF puro che prevede il finanziamento dei progetti solo attraverso gli introiti della fase di gestione senza l'intervento dell'Amministrazione Pubblica.

Preme specificare che l'intervento pubblico non pregiudica lo strumento del PF poiché comunque trasferisce al settore privato parte dei costi e dei rischi dei progetti, rendendolo pertanto applicabile ad opere il cui onere ricadrebbe interamente sulla Pubblica Amministrazione<sup>8</sup>.

Tuttalpiù la pubblica illuminazione potrebbe intendersi compresa nel *tertium genus* "opere tiepide". Si suole definire opere e servizi "tiepidi" quelle infrastrutture dalle quali è possibile ottenere ricavi commerciali, ma che non sono sufficienti per coprire tutti i costi generati dalla realizzazione dell'opera, determinando la **necessità di una contribuzione finanziaria in grado di portare gli introiti ad un livello sufficiente a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario del progetto** (in questo tipo di opere la domanda è generalmente elastica e la tariffa si accompagna ad una contribuzione di fonte pubblica)<sup>9</sup>.

Nel settore della pubblica illuminazione, i *benefici* per una Pubblica Amministrazione in termini di riduzione dei rischi legati all'intero processo di riqualificazione energetica e gestione riguardano<sup>10</sup>:

- la **riduzione del rischio di costruzione**: la scelta di una procedura di PPP non implica, di per sé, minori tempi o costi di realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti, ma consente di allocare questo rischio sul soggetto aggiudicatario della procedura di PPP, liberando la Pubblica Amministrazione dal costo legato a ritardi e/o incrementi dei costi di costruzione;

---

<sup>7</sup> Si veda ANAC, Comunicato del Presidente del 14 settembre 2016.

<sup>8</sup> Si veda S.MAIOLI, Il *Project Financing* e gli altri istituti del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità in Italia: principi, spunti e indicazioni operative, in Materiali UVAL, Allegato II al numero 30, Anno 2014.

<sup>9</sup> Così in R. GIOVANNINI, Le esperienze delle amministrazioni locali per riscaldare le opere fredde, Napoli, 2010.

<sup>10</sup> Si veda Regione Lombardia, Linee Guida per la realizzazione di interventi di efficienza energetica in Partenariato Pubblico Privato – Il settore della Pubblica Illuminazione.



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

- il **trasferimento dei principali rischi associati alla fase di esercizio**, con particolare riferimento alla disponibilità degli impianti e al rispetto degli *standard* di servizio definiti dalla Pubblica Amministrazione;
- la **possibilità di non individuare le modalità di copertura finanziaria dell'investimento attraverso le proprie disponibilità finanziarie** (se non eventualmente in maniera parziale);
- la **definizione degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici** con il trasferimento al *partner* privato del rischio del loro mancato raggiungimento.

Il trasferimento del rischio all'operatore economico è altresì **compromesso** da previsioni contrattuali come quelle che impediscono all'amministrazione di **decurtare il canone** per la disponibilità dell'opera e/o per la prestazione dei servizi al di sotto di minimi garantiti (che corrispondono, generalmente, al valore periodico di restituzione del debito contratto dal privato con gli istituti finanziatori), ovvero, di annullarlo, come invece espressamente previsto nell'art. 180, comma 4, del Codice. Parimenti, si ribadisce, non saranno ritenute ammissibili clausole che pongono un limite alle penali applicabili all'operatore (in modo da tagliare solo l'utile di impresa, garantendo così l'assenza di perdite).

Per ottenere tali benefici diventa pertanto fondamentale implementare modelli di intervento che si caratterizzano per un approccio integrato che prevede, in capo al soggetto privato, lo sviluppo progettuale, la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica, il finanziamento delle opere di riqualificazione e, da ultimo, la gestione dei sistemi energetici riqualificati.

La concreta e puntuale individuazione dei rischi trasferiti (vedasi in tal senso anche l'art. 182, comma 2 del Codice, a proposito del finanziamento del progetto; l'art. 188, commi 2 e 5 del Codice, in tema di contratto di disponibilità nonché l'espressa previsione di cui all'art. 27, comma 6, del Capitolato Speciale d'Appalto) risulta perciò essere uno degli elementi fondanti dell'equilibrio economico e finanziario, rappresentando in concreto la *"contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria"* e in termini più propriamente giuridici la stessa *"causa"* del contratto di partenariato pubblico privato.

In questa prospettiva si è reso altresì indispensabile la costruzione di un apposito documento (cd. **matrice dei rischi**), costituente parte integrante del contratto di partenariato ed allegata al Capitolato Speciale d'Appalto, in cui individuare, in riferimento allo specifico oggetto contrattuale, gli specifici rischi che devono intendersi trasferiti all'operatore economico.





**Comune di Adelfia**  
Settore Assetto del Territorio

**SEZIONE D**

**MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

**1. Stato di fatto dell'impianto di illuminazione e scelta operata dall'Amministrazione**

L'Amministrazione Comunale di Adelfia si è dotata di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per *“Interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell'inquinamento luminoso mediante strumenti di partenariato pubblico/privato disciplinati dagli articoli 180 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”*, verificato e validato giusta *“Rapporto di veridica e validazione del progetto di fattibilità (art. 26 del D.lgs. n° 50/2016)”* del 05/04/2018.

Il parco illuminotecnico del Comune di Adelfia allo stato attuale si compone di 20 quadri che gestiscono 2.072 punti luce in tutto il territorio comunale, aventi caratteristiche di potenza e di tipologia di installazione differenti. Nello specifico sono presenti armature stradali su palo, su braccio, a sospensione su cavi d'acciaio su cui vengono installate lampade ai vapori di sodio ad alta pressione (SAP) di varie potenze (50W, 70W, 100W, 150W, 250W, 400W e 1.000W), lampade e/o fari agli alogenuri metallici (JM) da 400W ed infine qualche superfetazione realizzata con lampade a miscela da 160W.

Il progetto, nell'ottica di:

- ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi di illuminazione;
- razionalizzare i consumi energetici degli apparecchi di illuminazione ottimizzandone i costi di esercizio e manutenzione;

ha previsto lavori per un importo di € 1.647.866,00 oltre € 30.000,00 per oneri della sicurezza, per totali € 1.677.866,00 ed un totale quadro economico di progetto di € 2.500.000,00.

A seguito degli interventi di ammodernamento, il numero dei punti luce passerà da 2.072 a 2.107, suddivisi in 84 proiettori LED, 1.796 lampade LED, 227 lampade SAP.

Con l'esecuzione dei predetti lavori si prevede di ridurre i consumi energetici da 1.556.615 kWh/anno a 690.069 kWh/anno.

Oltre agli indubbi benefici in termini di riduzione dei consumi energetici e quindi dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, gli interventi previsti in progetto consentono notevoli benefici ambientali e nello specifico:

- riduzione dell'inquinamento luminoso;
- riduzione di emissione di CO<sub>2</sub> in atmosfera da circa 674 Ton/anno a 299 Ton/anno.



## **Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui si è appena dato conto, risulta altresì necessario, nel breve e nel lungo periodo, porre in essere taluni adempimenti, in sintesi:

- procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché al C.S.P.;
- verificare ed approvare le attività progettuali suddette;
- validare il progetto esecutivo;
- affidare le attività di Direzione dei Lavori, misure contabilità, C.S.E;
- affidare le attività di collaudo delle opere di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione;
- provvedere agli interventi di riqualificazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici;
- adottare misure volte a limitare l'inquinamento luminoso;
- ottimizzare i costi di gestione degli impianti;
- rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti;
- provvedere ad una puntuale gestione degli impianti di illuminazione;
- provvedere ai servizi di manutenzione delle reti e degli apparecchi di illuminazione;
- assicurare il servizio di fornitura ed erogazione di energia elettrica per utenze di pubblica illuminazione;
- esternalizzare le attività volte alla verifica delle conformità dei servizi affidati (cd. DEC).

A tal proposito preme evidenziare che non sussiste la possibilità dell'affidamento *"in house"* o a società miste, in quanto il Comune di Adelfia non ha partecipazioni in società aventi tali requisiti, né risulta vantaggioso procedere alla costituzione di una NewCo per tale scopo.

Nemmeno risulta percorribile la gestione in economia, sia per la carenza di risorse umane determinatasi a seguito delle perduranti politiche di contenimento della spesa pubblica disposte negli ultimi anni, sia per l'alta qualificazione che i servizi tecnici, i lavori di riqualificazione e la relativa gestione richiederebbero.

L'affidamento tramite un appalto classico comporterebbe invece in capo al Comune di Adelfia:

### **A) per gli interventi di riqualificazione:**

- la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura;
- la gara per l'affidamento della verifica del progetto;
- la gara per l'appalto dei lavori;
- la procedura per l'individuazione del collaudatore;

### **B) per la gestione del servizio:**

- la gara per l'affidamento del servizio di gestione;
- gli oneri economici per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le spese di energia elettrica;



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

- eventuali investimenti per mantenere a norma gli impianti.

Il personale interno verrebbe così assorbito in onerose attività di impostazione, di gestione dei procedimenti e di coordinamento dei diversi attori coinvolti, con notevole aggravio sia in termini economici sia in termini di impegno, impedendo qualunque altro utilizzo del personale impegnato.

In altri termini, con tale forma gestionale il Comune assumerebbe in *re ipsa* il peso economico di ogni rischio di progettazione (varianti, sorprese geologiche, amministrative e di altro tipo) e di esecuzione (riserve, contenzioni, accordi bonari, *et cetera*).

Dunque, al fine di ridurre i costi di esecuzione degli interventi e gli obblighi ed oneri economici derivanti dalla gestione, si ritiene opportuno, come unica ipotesi percorribile, esternalizzare l'esecuzione dei lavori, la gestione e la manutenzione dell'impianto di illuminazione comunale nonché i servizi tecnici di ingegneria ed architettura recanti la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva attraverso lo strumento della finanza di progetto *ex art.* 183 del D.lgs. n. 50 del 2016, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità.

Facendo seguito a quanto prima illustrato, sulla base dei ribassi medi effettuati dai professionisti per l'esecuzione dei servizi di progettazione e C.S.P, direzione lavori e C.S.E., collaudi e verifiche della progettazione nonché sulla base dei ribassi effettuati dalle imprese per la realizzazione dei lavori di pubblica illuminazione, si prevede di ottenere un costo complessivo tra lavori e somme a disposizione di € 1.600.000,00.

All'investimento iniziale, secondo quanto contenuto nel Piano Economico Finanziario di progetto sarà possibile far fronte con un canone annuale che il Comune dovrà versare al Concessionario di € 270.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui € 220.000,00 (I.V.A. esclusa) per rimborso fornitura energia elettrica e € 50.000 (I.V.A. esclusa) per servizi di manutenzione per la durata di 20 anni.

Sia l'ammontare del canone annuo che la durata della concessione verranno sottoposti a ribasso nella procedura di concessione.

### **2. Confronto con il servizio Luce 3 CONSIP**

Per dovere di completezza mette conto evidenziare che, all'atto della scelta operata dall'Amministrazione Comunale di affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, era possibile aderire alla Servizio Luce 3 CONSIP. Attualmente, invece, la predetta Convezione risulta **scaduta**.

Il Servizio Luce 3 CONSIP comprendeva le attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Su richiesta dell'amministrazione contraente, il fornitore prestava anche il servizio di gestione di impianti semaforici, comprendente le attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

Il contratto attuativo decorreva a partire dalla data di avvio del servizio da parte del fornitore.

	<b>Contratto Standard</b>	<b>Contratto Esteso</b>
<i>Durata dei Contratti</i>	5 (cinque) anni	9 (nove) anni

### 2.1 - Servizi remunerati dal canone:

Il canone remunerava tutte le attività di cui ai par. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 per il servizio luce e par. 5.1, 5.2 e 5.2.2 per il servizio di gestione di impianti semaforici del Capitolato tecnico allegato alla procedura di gara bandita da Consip S.p.A.

Il fornitore aggiudicatario aveva l'obbligo di effettuare a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte dell'Amministrazione interventi, tra le tipologie elencate di seguito, fino alla decorrenza dell'importo massimo fissato nella tabella sottostante e differenziata per tipologia di contratto:

- riqualificazione energetica, di cui al par. 4.5 (e par. 5.4 per il Servizio di Gestione Impianti Semaforici) del Capitolato, laddove non già previsti nelle attività di manutenzione ordinaria di cui al par. 4.3 (par. 5.2.2 per gli Impianti Semaforici) del Capitolato;
- manutenzione straordinaria, di cui al par. 4.6 (e par. 5.5 per il Servizio di Gestione Impianti Semaforici) del Capitolato;
- adeguamento normativo di cui al par. 4.7 (e par. 5.6 per il Servizio di Gestione Impianti Semaforici) del Capitolato;
- adeguamento/innovazione tecnologica, di cui al par. 4.8 (e par. 5.7 per il Servizio di Gestione Impianti Semaforici) del Capitolato.

	<b>Contratto Standard</b>	<b>Contratto Esteso</b>
<i>Importo per interventi finanziati dal Fornitore</i>	5% del Canone complessivo stimato	10% del Canone complessivo stimato

### 2.2 - Attività remunerate Extra Canone:

Il contratto prevedeva la possibilità per le amministrazioni contraenti di richiedere interventi remunerati extra canone, da utilizzare "a consumo", per la realizzazione di interventi di:

- riqualificazione energetica;



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

- manutenzione straordinaria,
- adeguamento normativo,
- adeguamento ed innovazione tecnologica.

	<b>Contratto Standard</b>	<b>Contratto Esteso</b>
<i>Importo massimo per interventi finanziati dall'Amministrazione (remunerati extracanone)</i>	25% del Canone complessivo stimato	20% del Canone complessivo stimato

L'importo complessivo stanziato per interventi remunerati *extra* canone veniva riportato nell'ordinativo principale di fornitura. L'inserimento di tale importo non rappresentava automaticamente un impegno contrattuale per l'amministrazione: tali interventi erano infatti di volta in volta autorizzati dalla stessa nel corso della durata dello specifico contratto attuativo, soltanto a seguito dell'individuazione della specifica copertura di spesa; era pertanto possibile che al termine della gestione contrattuale tale quota risultasse erosa per una percentuale inferiore a quella complessivamente ordinata.

Nel piano dettagliato degli Interventi era riportato un elenco esaustivo di tutti gli interventi possibili sugli impianti oggetto del servizio, con il relativo ordine di priorità; l'Amministrazione poteva scegliere, durante il periodo di vigenza del contratto, quali interventi autorizzare al fornitore.

Qualora all'atto dell'emissione dell'ordinativo principale di fornitura l'amministrazione non avesse ordinato tutto l'*extra* canone previsto (25% del canone complessivo stimato nel caso di contratto *Standard* e 20% nel caso di contratto *Esteso*), l'amministrazione stessa conservava la possibilità di riservarsi ulteriori stanziamenti per interventi *extra* canone mediante emissione di atto/i aggiuntivo/i.

Indipendentemente dalla durata del singolo contratto attuativo, tale opportunità era esercitabile esclusivamente qualora la convenzione fosse stata ancora attiva. In ogni caso l'atto aggiuntivo poteva avere un importo pari al massimo alla differenza tra l'importo massimo previsto dalla tipologia contrattuale attivata (25% del canone complessivo stimato di ciascun servizio, per contratti a 5 anni e 20% del canone complessivo stimato di ciascun Servizio per Contratti a 9 anni) e la percentuale di *extra* canone già precedentemente ordinata.

Peraltro, all'interno del contratto attuativo era facoltà dell'amministrazione ripartire come di seguito illustrato la quota *extra* canone di sua competenza (25% nel contratto standard, 20% nel contratto esteso):

- una quota principale "*programmabile*", da utilizzare per la copertura finanziaria degli interventi previsti nel PDI;
- una eventuale quota percentuale di "*riserva*" pari, al massimo, al 5% del canone complessivo stimato, da accantonare per far fronte ad eventi eccezionali non prevedibili all'atto della



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

predisposizione ed approvazione del PDI, verificatisi entro l'ultimo anno di vigenza del Contratto. Qualora nel corso dell'ultimo anno di vigenza del contratto attuativo vi fosse stato ancora un residuo di tale quota di "riserva", l'amministrazione aveva la facoltà di svincolarla e di ridestinarla alla copertura finanziaria degli altri interventi extra canone previsti dalla convenzione.

Resta inteso che la somma degli importi della quota percentuale "programmabile" e della quota di "riserva" doveva essere al massimo pari all'importo extra canone previsto la specifica tipologia di contratto (25% del canone complessivo stimato nel caso di contratto standard e 20% nel caso di contratto esteso).

### **Esempi:**

1) Amministrazione con Contratto Esteso che ordina tutto l'extra Canone consentito dalla fattispecie contrattuale e accantona all'interno del PDI una quota di "riserva" per la gestione di eventi non programmabili; calcolo dell'extra Canone:

*L'Amministrazione emette un Ordinativo Principale di Fornitura per un Contratto Esteso con un Canone Complessivo Stimato di 20 Mln € e sceglie di riservarsi una quota di extra Canone massima (pari quindi al 20% del Canone Complessivo Stimato), ovvero pari a 4 Mln €. Il valore complessivo dell'OPF è quindi pari a 24 Mln €. L'Amministrazione decide di accantonare una quota di "riserva" pari all'1% del Canone Complessivo Stimato. Nella gestione contrattuale pertanto i valori di riferimento per l'extra Canone saranno così individuati: 200.000 € sono accantonati per far fronte alle spese non prevedibili, mentre il restante importo extra Canone (3,8 Mln €) sarà utilizzato a consumo dall'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi pianificati e preventivati in sede di approvazione del PDI.*

2) Amministrazione con Contratto Esteso che ordina l'extra Canone successivamente all'emissione dell'OPF, tramite Atto Aggiuntivo, senza indicare nella documentazione contrattuale alcuna quota di "riserva"; calcolo dell'extra Canone:

*L'Amministrazione emette un Ordinativo Principale di Fornitura relativo ad un Contratto Esteso con un Canone Complessivo Stimato di 10 Mln € e sceglie in prima istanza di non riservarsi nessuna quota extra Canone. Pertanto potrà solo usufruire degli interventi finanziati dal Fornitore. Il valore complessivo dell'OPF coinciderà con il Canone Complessivo Stimato, ovvero 10Mln €. Durante il periodo di vigenza della Convenzione (e posto che vi sia specifica copertura di massimale nel Lotto), l'Amministrazione, esauriti tutti gli interventi finanziati dal Fornitore, decide di ordinare tutto l'extra Canone (pari al 20% del Canone Complessivo Stimato) associato al suo Contratto Esteso.*

*L'Amministrazione emetterà quindi un Atto Aggiuntivo associato all'OPF con il quale richiederà 2 Mln € di extra Canone. Il valore complessivo del Contratto salirà quindi a 12 Mln €: l'importo extra Canone (2 Mln €) è utilizzato a consumo dall'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi pianificati e preventivati in sede di approvazione del PDI.*

3) Amministrazione con Contratto Standard che ordina l'extra Canone successivamente all'emissione dell'OPF, tramite Atto Aggiuntivo, senza indicare nella documentazione contrattuale alcuna quota di "riserva"; calcolo dell'extra Canone:

*L'Amministrazione emette un Ordinativo Principale di Fornitura relativo ad un Contratto Standard con un Canone Complessivo Stimato di 10 Mln € e sceglie in prima istanza di non riservarsi nessuna quota extra*



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Canone. Ciò significa che l'Amministrazione può solo usufruire di interventi finanziati dal Fornitore. Il valore dell'OPF coinciderà con il Canone Complessivo Stimato: 10Mln €. Durante il periodo di vigenza della Convenzione (e posto che vi sia specifica copertura di massimale), l'Amministrazione, esauriti tutti gli interventi finanziati dal Fornitore, decide di ordinare tutto l'extra Canone (pari al 25% del Canone Complessivo Stimato) associato al suo Contratto Standard. L'Amministrazione emette quindi un Atto Aggiuntivo associato all'OPF con il quale richiede 2,5Mln € di extra Canone. Il valore del Contratto diventa quindi 12,5 Mln €: l'importo extra Canone (2,5 Mln €) è utilizzato a consumo dall'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi pianificati e preventivati in sede di approvazione del PDI.

4) Amministrazione con Contratto Standard che all'atto di emissione dell'OPF ordina l'extra Canone destinandolo a copertura della quota di "riserva" e che successivamente emette un Atto Aggiuntivo; calcolo dell'extra Canone:

*L'Amministrazione emette un Ordinativo Principale di Fornitura relativo ad un Contratto Standard con un Canone Complessivo Stimato di 10 Mln € e sceglie in prima istanza di ordinare un importo extra Canone per la sola quota di "riserva", per il suo valore massimo previsto, pari al 5% Canone Complessivo Stimato: 500.000 €. Il valore dell'OPF è dato dalla somma del Canone Complessivo Stimato e la quota di "riserva" extracanone: 10,5 Mln €. Durante il periodo di validità della Convenzione, l'Amministrazione, esauriti tutti gli interventi finanziati dal Fornitore, decide di ordinare tutto l'extra Canone residuo (pari al 20% del Canone Complessivo Stimato) associato al suo Contratto Standard. L'Amministrazione emette quindi un Atto Aggiuntivo associato all'OPF con il quale richiede 2Mln € di extra Canone. Il valore complessivo del Contratto ammonterà quindi a 12,5 Mln €.*

### 2.3 - Modalità di remunerazione:

Il Servizio Luce e il Servizio di Gestione di Impianti Semaforici erano remunerati in riferimento alle due specifiche tipologie di attività che possono essere erogate all'interno dei suddetti servizi:


- attività prestate a fronte del pagamento di un canone, calcolato sulla base dei prezzi unitari messi a base d'asta nella procedura di gara bandita da Consip S.p.a., al netto dei ribassi offerti in sede di gara;
- attività prestate a fronte di un importo extra canone, remunerate sulla base dei listini e dei prezzi unitari della manodopera al netto dei ribassi offerti in sede di gara.

### 2.4 - Remunerazione del servizio luce:

Il Servizio Luce era descritto in dettaglio al par. 4 del Capitolato d'onori.

Le attività previste nell'erogazione del Servizio Luce erano remunerate come descritto nel seguito:

- Acquisto di energia elettrica (par. 4.1 del Capitolato): remunerata dal Canone;
- Esercizio degli impianti (par. 4.2 del Capitolato): remunerata dal Canone;
- Manutenzione Ordinaria degli impianti (par. 4.3 del Capitolato): remunerata dal Canone;



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

- Gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici (par. 4.4 del Capitolato): remunerata dal Canone.

Gli interventi di riqualificazione energetica (par. 4.5 del Capitolato), di manutenzione straordinaria (par. 4.6 del Capitolato), di adeguamento normativo (par. 4.7 del Capitolato) e di adeguamento e innovazione tecnologica (par. 4.8 del Capitolato), dovevano sempre essere preventivati dal fornitore ed approvati dall'amministrazione contraente, secondo quanto prescritto al par. 9.3.2 del Capitolato e sono remunerati come di seguito indicato:

- **Interventi finanziati dal Fornitore (e contabilizzati secondo i listini di cui al par. 12 del Capitolato, al netto degli sconti offerti):** l'amministrazione contraente non era tenuta ad alcun pagamento extra canone. Essa pertanto riconosceva al fornitore un canone invariato rispetto a quanto contrattualmente stabilito all'avvio del servizio; il fornitore era tenuto a eseguire interventi della tipologia suddetta per un importo pari al 5% del canone complessivo stimato per contratti standard e pari al 10% per contratti estesi. Restava ferma la possibilità da parte del fornitore (limitatamente all'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica) di superare tali soglie, e quindi di finanziare ulteriori interventi a proprie spese, senza ulteriori oneri per l'amministrazione.
- **Interventi richiesti e finanziati dall'amministrazione contraente:** quest'ultima corrispondeva al fornitore un extra canone, calcolato sulla base dei listini di cui al par. 12 del Capitolato d'onori (I. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) – Prezzario di Impianti Elettrici; II. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impiant (ASSISTAL); III. Prezzari regionali degli Impianti Elettrici relativi alla Regione di appartenenza della Pubblica Amministrazione. I prezzi delle singole voci di listino che veniva applicati erano quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore, al netto del ribasso offerto in sede di offerta. Ciò significava che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi assumeva vigore al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, al fine della contabilizzazione ed eventuale liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad interventi non ancora preventivati) al netto degli sconti offerti, e in caso di interventi di valorizzazione del patrimonio artistico e di arredo urbano, ai listini delle case costruttrici di apparecchi illuminanti e pali e sbracci relativi. Gli interventi dovevano rientrare nel valore di extra canone prenotato dall'amministrazione nell'ordinativo principale di fornitura o in successivi Atti Aggiuntivi. Qualora gli interventi in extra canone avessero comportato una variazione di canone, tale canone sarebbe stato aggiornato a partire dalla data indicata nel documento di progetto di cui al par. 4.5.2 del Capitolato. Gli interventi di messa in sicurezza statica ed elettrica per carichi esogeni venivano remunerati sempre extra canone.

Le modalità di determinazione del canone e i prezzi unitari base che concorrevano a determinarlo erano diffusamente riportati nel Capitolato d'onori allegato alla gara bandita da Consip S.p.a.





## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Le modalità di remunerazione degli interventi *extra* canone erano descritte nel par. 12 del succitato Capitolato.

### 2.5 - Confronto economico tra le previsioni di progetto di fattibilità e Luce 3 CONSIP

L'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Adelfia si compone dei seguenti corpi illuminanti suddivisi per tipologia:

TIPO DI LAMPADA INSTALLATA	NUMERO DI CORPI ILLUMINANTI
Vapori di sodio ad alta pressione 70W	87
Vapori di sodio ad alta pressione 100W	651
Vapori di sodio ad alta pressione 150W	773
Vapori di sodio ad alta pressione 250W	458
Vapori di sodio ad alta pressione 400W	35
Vapori di sodio ad alta pressione 1.000W	16
Vapori di alogenuri metallici 150W	2
Vapori di alogenuri metallici 250W	4
Vapori di alogenuri metallici 400W	45
Vapori di sodio a bassa pressione 160W	1


Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come già detto, prevede la conversione di buona parte delle lampade esistenti con lampade a tecnologia Led (resta esclusa la viabilità in ingresso/uscita dal centro cittadino ad alto scorrimento) oltreché l'incremento del numero di lampade con quelle riportate nella sottostante tabella.

TIPO DI LAMPADA INSTALLATA	NUMERO DI CORPI ILLUMINANTI
Vapori di sodio ad alta pressione 250W	15
LED 60W	19
LED 70W	3

In aggiunta alle lampade predette è prevista altresì la realizzazione di un nuovo quadro.

Due punti luce (n. 1 SAP 150W e n. 1 SAP 250) verranno, invece, eliminati.

Considerate le lampade esistenti, quelle eliminate e quelle di prevista nuova installazione, nella tabella seguente si riporta una stima del canone annuo per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione secondo le tariffe del Servizio Luce 3 Lotto 7 (Calabria, Puglia, Basilicata) della Consip.



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio


TIPO DI LAMPADA INSTALLATA	NUMERO DI CORPI ILLUMINANTI	PREZZO (€/ANNO) PER PUNTO LUCE RIBASSATO	COSTO DI GESTIONE ANNUO PER TIPOLOGIA (€/ANNO)
Vapori di sodio ad alta pressione 70W	87	86,25	7.503,75
Vapori di sodio ad alta pressione 100W	651	99,80	64.969,80
Vapori di sodio ad alta pressione 150W	772	127,71	98.592,12
Vapori di sodio ad alta pressione 250W	457	180,60	82.534,20
Vapori di sodio ad alta pressione 400W	35	264,21	9.247,35
Vapori di sodio ad alta pressione 1000W	16	596,13	9.538,08
Vapori di alogenuri metallici 150W	2	136,84	273,68
Vapori di alogenuri metallici 250W	4	183,91	735,64
Vapori di alogenuri metallici 400W	45	276,96	12.463,20
Vapori di sodio a bassa pressione 160W	1	135,58	135,58
Aggiuntivi vapori di sodio ad alta pressione 250W	15	183,91	2.758,65
Aggiuntivi LED 60W	19	64,21	1.219,99
Aggiuntivi LED 70W	3	73,59	220,77
<b>TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO (€)</b>			<b>290.192,81</b>

Supponendo di poter aderire alla convenzione estesa debbono considerarsi i seguenti parametri:

- durata della convenzione: 9 anni;
- interventi su impianto esistente previsti nel canone: 10% del canone;
- interventi extra canone: 20% del canone.

A seguito di quanto prima nella tabella seguente si ricapitola la stima del canone annuo, comprensivo degli interventi extra canone. Si precisa che non sono state applicate rivalutazioni e simili.

A	Canone annuo per la gestione	€ 290.192,81
---	------------------------------	--------------



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

B	Canone annuo complessivo per la gestione da corrispondere in 9 anni ( $B \times 9$ )	€ 2.611.735,29
C	Interventi sull'impianto previsti nel canone (10% di B)	€ 261.173,53
D	Interventi extra canone (20% di B)	€ 522.347,06
E	Totale interventi su impianto ( $C + D$ )	€ 783.520,59
F	Costo annuale interventi extra canone ( $D / 9$ )	€ 58.038,56
G	<b>Importo annuale da corrispondere per gestione ed interventi extra canone</b>	<b>€ 348.231,37</b>
H	<b>Importo complessivo da corrispondere per la gestione ed interventi extra canone in 9 anni (<math>G \times 9</math>)</b>	<b>€ 3.134.082,35</b>

Nella tabella seguente si ricapitolano i principali parametri e costi previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica precitato. Si precisa che non si sono considerate, anche in questo caso, rivalutazioni o simili.

I	Canone annuo soggetto a ribasso d'asta	€ 270.000,00
L	Durata della concessione soggetto a ribasso d'asta	20 anni
M	Canone annuo complessivo, soggetto a ribasso d'asta, da corrispondere in 20 anni ( $I \times L$ )	€ 5.400.000,00
N	Importo opere previste in progetto per ammodernamento ed efficientamento completo dell'impianto di illuminazione	€ 1.600.000,00

Al fine di rendere confrontabili i parametri predetti con il Servizio Luce 3 Lotto 7 (Calabria, Puglia, Basilicata) della Consip si provvede, nel seguito, a ricalcolare il canone annuo ipotizzando una durata della concessione di 9 anni.

I.1	Canone annuo soggetto a ribasso d'asta riparametrato a 9 anni ( $€ 270.000,00 \times 20 \text{ anni} / 9 \text{ anni}$ )	€ 600.000,00
L.1	Durata della concessione	9 anni
M.1	Canone annuo complessivo, soggetto a ribasso d'asta, da corrispondere in 9 anni ( $I \times L$ )	€ 5.400.000,00
N.1	Importo opere previste in progetto per ammodernamento ed efficientamento completo dell'impianto di illuminazione	€ 1.600.000,00



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Sempre per rendere confrontabili i parametri predetti con il Servizio Luce 3 Lotto 7 (Calabria, Puglia, Basilicata) della Consip si provvede, nel seguito, ad applicare altresì al canone annuo ed all'importo delle opere previste i medesimi ribassi offerti da Consip ovvero:

- sulla gestione di ogni singolo punto luce: 31,28%;
- sull'esecuzione delle opere: 51,822%.

I.2	Canone annuo soggetto ribassato riparametrato a 9 anni (I.1 tabella precedente ribassato del 31,28%)	€ 412.320,00
L.2	Durata della concessione	9 anni
M.2	Canone annuo ribassato complessivo da corrispondere in 9 anni (I x L)	€ 3.710.880,00
N.2	Importo opere previste in progetto per ammodernamento ed efficientamento completo dell'impianto di illuminazione ribassato (N.1 tabella precedente ribassato del 51,822%)	€ 770.848,00

Nella tabella seguente, per maggiore comodità, si ricapitolano i dati principali per il confronto tra il partenariato pubblico/privato e il Servizio Luce 3 Lotto 7 (Calabria, Puglia, Basilicata) della Consip.

Parametro di confronto	Progetto di fattibilità tecnica ed economica riparametrato a 9 anni e ribassato	Servizio Luce 3 Lotto 7 Calabria, Puglia, Basilicata
Canone annuo	€ 412.320,00	€ 348.231,37
Durata della concessione	9 anni	9 anni
Importo complessivo da corrispondere in 9 anni	€ 3.710.880,00	€ 3.134.082,35
Importo delle opere di ammodernamento dell'impianto	€ 770.848,00	€ 783.520,59

Analizzando quanto riportato nella tabella precedente è possibile effettuare le seguenti considerazioni:

- Il canone annuo da corrispondere a Consip è più basso rispetto a quello previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica di € 64.088,63 (€ 412.320,00 - € 348.231,37) ovvero di circa il 15,54%;
- L'importo delle opere di prevista realizzazione è paragonabile.

È necessario considerare, tuttavia, le seguenti ulteriori circostanze:



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

1. L'importo del canone annuo complessivo da corrispondere a Consip, ovvero € 348.231,37, se paragonato all'importo del canone da piano economico finanziario del progetto di fattibilità tecnica ed economica per una durata del periodo concessorio di 20 anni, ovvero € 270.000,00, è più elevato, di € 78.231,37 ( $€ 348.231,37 - € 270.000,00$ ) pari a circa il 22,47%;
2. In aggiunta all'analisi di cui al punto precedente è da considerare che l'importo del canone di € 270.000,00 deve essere soggetto a ribasso d'asta;
3. L'importo del canone di € 270.000,00 corrisponde all'incirca a quanto già corrisposto annualmente dalla Pubblica Amministrazione di Adelfia, per la sola fornitura di energia elettrica;
4. A seguito di quanto al punto precedente l'Amministrazione Comunale, con il partenariato pubblico/privato, dovrebbe impegnare e corrispondere annualmente una somma inferiore rispetto a quella attuale;
5. La durata del periodo di concessione nel partenariato pubblico/privato, considerato pari a 20 anni, sarà anch'esso soggetto a ribasso;
6. Mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Amministrazione Comunale potrà ottenere benefici aggiuntivi in termini di opere e di clausole concessorie rispetto alla convenzione di Consip.

### 2.6 – Ulteriori aspetti di confronto

1. Di particolare interesse è finanche la tabella riportata al paragrafo 4.4. rubricato “*gestione carichi esogeni elettrici e statici*” del Capitolato d'Oneri e recante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di possibili carichi esogeni elettrici e statici con relativo quadro sinottico delle modalità di gestione degli stessi da parte del fornitore aggiudicatario e amministrazione contraente nei casi di adesione alla convenzione Consip.

Difatti nella predetta tabella è espressamente previsto, sia per il carico esogeno rinveniente da “*fiere e mercati*” che per quello rinveniente da “*luminarie*”, che la gestione della fornitura dell'energia elettrica sia “*fuori convenzione*”.

### **3. Confronto con il servizio Luce 4 CONSIP**

CONSIP ha in corso una gara per l'affidamento del Servizio Luce 4 inerente le “*Prestazioni del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica e di efficientamento energetico degli stessi*”.

Allo stato attuale il Lotto 10, “*Puglia 2 (Province di Barletta Andria Trani; Bari; Brindisi; Lecce e Taranto) Basilicata e Calabria 2 (Province di Catanzaro; Cosenza; Crotone e Vibo Valentia)*” non è stato ancora aggiudicato.

La data presunta di attivazione, riportata sul portale *Acquistinretepa*, è ottobre 2019.

Attualmente non è pertanto possibile effettuare valutazioni né in ordine alla effettiva convenienza economica né in ordine alla effettiva data di possibile adesione.



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

Ciò che è possibile affermare, in ogni caso, è che la nuova convenzione prevede comunque una durata dei contratti di fornitura di 6 o 9 anni con la previsione per l'Amministrazione aderente di dotarsi di una struttura e relative figure/funzioni minime di alta professionalità.

Si ribadisce che una convenzione della durata circoscritta a 9 anni porrebbe in serie difficoltà l'equilibrio del bilancio comunale al fine di remunerare l'intero intervento di efficientamento energetico di tutto il Comune di Adelfia in un unico lotto, così come già osservato al capitolo precedente in cui è stato effettuato il confronto con il Servizio Luce 3.

Ove si ipotizzasse di suddividere l'intervento di efficientamento su due o più lotti al fine di ridurre l'impatto sul bilancio comunale e quindi tentare di ottenere canoni annuali paragonabili, si avrebbe, come conseguenza, una dilatazione dei tempi inconciliabile con il concetto stesso di efficientamento energetico in quanto la riqualificazione degli impianti verrebbe a concludersi al termine di due o più cicli di convenzione. Nel progetto di fattibilità verificato e validato i lavori di efficientamento verrebbero conclusi tutti al primo anno di concessione.

Inoltre, permane l'aspetto di notevole farraginosità delle operazioni preliminari con l'obbligo di aderire a convenzioni con disposizioni "standard" in ambito nazionale e che non tengono conto di aspetti peculiari tipici del territorio, richiedendo una intensa attività tecnica e progettuale per la loro contestualizzazione.

#### **4. Giurisprudenza in ordine al potere discrezionale del Comune nella scelta dell'istituto concessorio in luogo delle convenzioni Consip.**

In appresso si riporta lo stralcio di un recente arresto giurisprudenziale utile a guidare l'incedere amministrativo nella scelta fra le differenti ipotesi di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale.

**“La scelta di assicurare l'espletamento del servizio pubblico locale (a rete) in questione attraverso l'affidamento in concessione a seguito di un'ordinaria procedura ad evidenza pubblica, rispetto alle alternative modalità di gestione sopraindicate, o rispetto alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip Servizio Luce 3, costituisce una facoltà discrezionale del Comune, sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitarietà od irragionevolezza, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (cfr., tra tante, da ultimo, TAR Veneto, sez. I, n. 811/2017) che, però, non appaiono ravvisabili nel caso di specie.**

Non convince nemmeno il richiamo al favor delle norme vigenti per le convenzioni della Consip - anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria - desumibile anche dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti, in quanto da essi può farsi discendere, semmai, solo “una peculiare presunzione di convenienza” delle convenzioni in parola, alla quale “corrisponde pertanto, per le Amministrazioni, una



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

sorta di regola di azione” (Cons. Stato, sez. V, n. 2194/2015) che comporta istruttoria (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III n. 2033/2017).

Ma, appunto, come osservato in via preliminare, è in sede di programmazione dell'intervento che il Comune resistente ha svolto l'attività di indagine per stabilire se convenisse o meno procedere autonomamente all'affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione stradale (studio di fattibilità del progetto per la gestione e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione del territorio comunale, da porre a base di gara, con relativi studi economici) che ha indotto la GM ad approvare il progetto preliminare (sulla base della relazione preliminare e analisi economica allegata al progetto) con deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 22.10.2015 – intervento successivamente inserito nel Programma Triennale con Delibera n. 145/2017 e validato con DD 258/2017 - di cui si dà atto nella determinazione a contrarre n. 259 del 28.12.2017, e che costituisce la motivazione della scelta finale (cioè questa è data, principalmente, mediante rinvio, per relationem, della determinazione predetta agli atti preparatori sopraindicati, che contengono le valutazioni di opportunità e convenienza della scelta di indire una gara ad hoc di competenza degli organi di governo dell'Ente Locale).

Nella sostanza, invece, la scelta in contestazione può essere sindacata solo nei limiti soprarichiamati del riscontro dell'eventuale palese irragionevolezza della decisione; ipotesi che, però, non è ravvisabile nel caso in esame **alla luce delle specifiche esigenze di manutenzione e gestione d'esercizio della rete degli impianti di illuminazione e semaforici rappresentate dalla Stazione appaltante, in considerazione della vetustà, della localizzazione e caratteristiche degli impianti stessi, dell'incapacità tecnico-organizzativa e finanziaria dell'Ente a provvedere altrimenti. In sostanza la decisione di ricorrere al modello della concessione in project financing è stata assunta per sfruttare il know how e le disponibilità finanziarie dell'impresa aggiudicataria, scaricando su di essa i costi per la progettazione ed esecuzione dei complessi interventi richiesti, da questa assunti a fronte del diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate.**

**Si tratta di ragioni che hanno già indotto numerosi enti locali ad avvalersi di tale possibilità anziché aderire alla Convenzione SERVIZIO LUCE 3, anche in considerazione delle criticità della stessa rilevate in sede di consultazione ANCI (in particolare si fa riferimento alla rigidità dello strumento ed alla difficoltà di prendere adeguatamente in considerazione le esigenze delle varie realtà locali; delle conseguenze economico-sociali, nonché degli effetti sulla concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI e delle ricadute in termini di innovazione tecnologica etc.).**

Per il resto, si tratta di scelte basate su “valutazioni di convenienza ed opportunità” che sono solo limitatamente apprezzabili in questa sede, in cui si deve solo verificare che l'Amministrazione non abbia superato i limiti posti dal canone di ragionevolezza e proporzionalità; evenienza che non pare essersi verificata, almeno allo stato degli atti e sulla base degli elementi di valutazione evidenziati in questa sede.

Non può, pertanto, essere seguita la prospettazione della parte ricorrente, ove si addentra nel cuore delle valutazioni contabili dell'operazione per dimostrarne l'antieconomicità, rispetto alla Convenzione, in



## Comune di Adelfia

Settore Assetto del Territorio

particolare sotto il profilo del valore del canone annuale (€ 167.258,26 €/anno, per un importo complessivo della convenzione pari a: € 1.505.324,34€); della durata più vantaggiosa (9 anni anziché 20: secondo la ricorrente prima gli impianti tornano nella proprietà del Comune, prima questo potrà beneficiare di tutti i risparmi derivanti dagli interventi di messa in efficienza che, invece, in corso della concessione sono a beneficio del fornitore); della minore incidenza degli investimenti (quelli per la riqualificazione energetica e normativa degli impianti a carico del fornitore si attestano sulla quota del 45%-50% dell'importo complessivo del canone per circa 720.000,00€); del tetto massimo per gli interventi extra canone (nella convenzione Consip gli enti possono impegnare una quota massima del 20% del complessivo a canone per ulteriori interventi, mentre nell'appalto in contestazione tale quota è di circa: 300.000,00 €; la quota extracanone deve essere anticipata dal fornitore nel 1° anno contrattuale e finanziata a tasso zero per tutti gli anni di convenzione; per un investimento sull'impiantistica per 1.020.000,00 € la Convenzione Consip richiede un importo annuale massimo di 200.591,59 €/anno (somma del canone ordinario e di quello extra), mentre nell'affidamento comunale per lo stesso sono preventivati 210.728,57 €/anno risultato IVA esclusa.


Si tratta di rilievi di natura contabile ai quali il Comune ha replicato eccependo innanzitutto che i servizi non sono comparabili, attesa la maggior complessità dell'attività oggetto di appalto (lavori e servizi complessi), che i prezzi nemmeno sono confrontabili in quanto il prezzo di circa 210 mila euro per annualità previsto dal Comune costituisce solo la base d'asta (quindi non è confrontabile con i 200 mila previsti nella Convenzione Luce 3 che invece sono prefissati ed insuscettibili di essere abbassati, a seguito di offerte migliorative).

**Rappresenta inoltre che la Convenzione Consip non comprende attività migliorative che vanno pagate a parte;** inoltre nel capitolato del Comune di Monte Compatri sono previsti investimenti per 1.636.948,00 euro (per l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico degli impianti nonché il miglioramento tecnologico e della gestione degli stessi) che non potrebbero essere coperti mediante il ricorso alla Convenzione Consip (l'importo presupposto per l'intero servizio richiesto valutato in euro 1.505.324,34, nell'arco del periodo temporale dei nove anni); inoltre nel capitolato Consip i costi di manutenzione straordinaria sono previsti nella misura massima del 10% dell'intero appalto, che comporta investimenti previsti per soli 150.532,43 €.

**Infine il Comune rappresenta che i prezzi per gli interventi straordinari previsti nel disciplinare della Consip sono più alti rispetto al prezzo regionale** così come i costi manutentivi per punto luce della convenzione sono in media superiori del 25% a quelli del bando proposto dal Comune.

**In conclusione difende il proprio operato affermando di aver rispettato i parametri della Convenzione che "non impongono un prezzo identico, ma un prezzo proporzionale a quanto ottenuto dall'Ente in relazione ai benefici ottenuti". In ogni caso, anche a ritenere minore il prezzo previsto dalla Consip per un servizio "standardizzato" non può essere assunto a confronto con quello previsto per un servizio "personalizzato", più complesso, progettato proprio per rispondere meglio alle esigenze dell'ente locale in parola, per cui vi è comunque una convenienza economica per il Comune a bandire una procedura specifica sulla base della relazione tecnica presentata (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937)".**





**Comune di Adelfia**

Settore Assetto del Territorio

(cfr. TAR – Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 05781/2018 del 24.05.2018)